




**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2018**

Relazione del Presidente della Sezione regionale di controllo

Maria Teresa Polito



**TORINO, 23 FEBBRAIO 2018**





*Corte dei Conti*  
*Sezione Regionale di Controllo*  
*per il Piemonte*

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

MARIA TERESA POLITO

IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE

DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018

TORINO, 23 FEBBRAIO 2018

# **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018**

## **Intervento del Presidente**

### **della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte**

Signor Presidente, signor Procuratore, cari colleghi desidero, innanzitutto, associarmi ai ringraziamenti formulati dalla Presidente della Sezione giurisdizionale a tutti i presenti e alle illustri autorità che con la loro partecipazione, conferiscono prestigio a questa udienza.

Questa solenne cerimonia rappresenta un momento di confronto sulle problematiche che riguardano la Corte dei conti, nell'unitarietà delle sue diverse funzioni giurisdizionali e di controllo, a presidio della legalità "finanziaria", a tutela dei principi costituzionali che disciplinano gli equilibri di bilancio e l'indebitamento pubblico, e più in generale, la materia della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli di bilancio previsti nei Trattati dell'Unione Europea, che l'Italia si è obbligata a rispettare.

Unitarietà della Corte, non è solo strutturale ma è connessa alla complessiva funzione che svolge nell'ordinamento come magistratura specializzata nella materia della contabilità pubblica e trova piena legittimazione nelle attribuzioni che le sono conferite negli artt. 100 e 103 della Costituzione.

È mia opinione che il tratto comune delle attribuzioni della Corte può essere desunto da una considerazione più generale, che le funzioni di controllo, requirente e giurisdizionale, seppure con moduli e con l'esercizio di poteri diversi, hanno un elemento in comune, il contrasto alla dispersione delle risorse della collettività. A ciò consegue un dovere di cooperazione in ordine alle informazioni che si assumono nella materia della contabilità pubblica.

Se la Corte è stata definita dalla Corte Costituzionale il garante imparziale della finanza pubblica, l'esercizio di tali attribuzioni è strettamente connesso alla tutela del buon governo ed a garantire alla società ed alle istituzioni un'informazione chiara sui fenomeni che generano danni all'erario.

In un momento in cui è forte la sfiducia verso la rappresentanza politica, il richiamo all'esigenza di rendere conto del proprio operato, attraverso il controllo della gestione finanziaria, è fondamentale, ma è ugualmente importante coniugare tale adempimento attraverso un'azione trasparente. Trasparenza da intendere nella sua accezione più ampia non solo nella ordinaria valenza di pubblicità degli atti e documenti ma altresì di intellegibilità e quindi di conoscibilità e comprensione per consentire ai cittadini di conoscere le scelte effettuate dai governanti. È evidente che la conoscenza del bilancio, da tale punto di vista, è un formidabile strumento per capire quali scelte allocative siano state attuate. In tale contesto la Corte dei conti come giudice dell'accertamento dello stato dei conti, assume un ruolo particolarmente significativo. Gli elementi individuati, inseriti nelle deliberazioni pubblicate, conferiscono un profilo divulgativo alle scelte politiche svolte e ciò pone l'esigenza per la Corte di aprirsi maggiormente al mondo circostante compiendo altresì uno sforzo di chiarezza per rendere alla collettività comprensibile il proprio lavoro.

L'indagine su come le amministrazioni territoriali utilizzano il denaro del contribuente ed esercitano il mandato elettivo costituisce un profilo di sindacato che accomuna le diverse funzioni intestate alla magistratura contabile. L'esame dei conti può condurre, nei diversi ambiti di competenza della Corte, ad accertare, con una alternativa binaria, se la gestione contabile sia o meno caratterizzata dal rispetto della legge e abbia o meno risultanze dannose. La Corte costituzionale ha affermato che il bilancio è "un bene pubblico" "come strumento di programmazione, gestione e informazione della collettività, ed è quindi il pregiudizio creato a tale bene a dover essere centrale negli

accertamenti, a diverso titolo, compiuti dalla magistratura contabile (Sent. n.247/2017).

Ma va sviluppata la cultura della sinergia più che quella della segregazione e della divisione. Ritengo, al riguardo, che un primo passo sia quello dell'acquisizione comune dei risultati e della condivisione delle conoscenze maturate nei diversi settori sì da rendere intercambiabili i ruoli delle singole carriere magistratuali.

Con tale spirito è stato organizzato, ad ottobre, dalla Sezione di controllo, proprio alla Corte dei conti di Torino, un incontro di studio, alla presenza del vice presidente della Corte Costituzionale sulle tematiche "I rapporti finanziari fra Stato ed Enti territoriali alla luce della riforma costituzionale e dei nuovi principi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011", al fine di valorizzare questa condivisione di esperienze in rapporto al sindacato dei bilanci degli enti territoriali con uno scambio proficuo fra le diverse funzioni.

Il breve tempo messo a disposizione per questo intervento non consente gli specifici approfondimenti che la materia meriterebbe.

Nel rinviare alla relazione scritta per ulteriori approfondimenti espongo in estrema sintesi gli elementi più rilevanti dell'attività di controllo della Sezione.

Nel corso dell'anno 2017 l'attività della Sezione Regionale ha subito un ampio incremento rispetto all'anno precedente, con la consapevolezza che l'esercizio del controllo, anche attraverso la messa a punto di raccomandazioni, svolge quel ruolo di presidio della legalità finanziaria così importante per il rispetto degli equilibri nella gestione degli enti.

Tale ruolo è stato svolto innanzitutto nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2016, giudizio che si è concluso, con decisione n. 134/2017/PARI del 7 luglio 2017, con la parifica del rendiconto, ad eccezione delle partite di spesa impegnate o destinate a fondo pluriennale vincolato che hanno avuto quale copertura l'applicazione di accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione 2015, su una serie di

capitoli per euro 34.913.534,60, e su una parte di dette spese destinate al fondo pluriennale vincolato.

Sono state, infatti, rilevate criticità nell'utilizzo di "fondi accantonati e vincolati nel risultato di amministrazione" destinati, nel corso dell'esercizio 2016, al finanziamento di partite contabili impegnate e di stanziamenti nel fondo pluriennale vincolato di spesa (destinato a diventare voce di entrata nell'esercizio successivo per dare copertura ai collegati impegni di spesa). Tali fondi non avevano effettiva copertura, alla luce del risultato finanziario emergente al 31 dicembre 2015, negativo già prima delle operazioni di accantonamento e vincolo imposte dalla nuova normativa finanziaria armonizzata D.Lgs. n 118/2011.

È stato rilevato che il risultato di amministrazione costituisce una valida copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione permangono e l'Ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate, refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente.

In tal senso depone il costante orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., la copertura delle spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (ex plurimis, sentenze della Corte Costituzionale n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) e, in caso di ente in disavanzo, questo "deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente" (sentenza n. 70 del 2012; sentenza n. 89 del 2017).

Le verifiche sui flussi finanziari correlate al giudizio hanno riguardato, tra l'altro, la spesa sanitaria, che costituisce più del 74% dell'intera spesa

regionale. Tale gestione, anche nell'esercizio 2016, è stata caratterizzata dal prolungamento delle azioni previste dal piano di rientro – a suo tempo sottoscritto tra la Regione Piemonte ed i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Nell'anno è stata comunque registrata la conclusione positiva di tale Piano, sia a seguito dell'adozione del programma di restituzione della liquidità al Servizio Sanitario Regionale (SSR), che in conseguenza della positiva attuazione del programma operativo 2013-2015. Tale circostanza consente alla Regione, nelle successive annualità, di incassare delle quote premiali che assicurano un adeguamento dei trasferimenti di cassa a valere sugli anticipi mensili dal Fondo sanitario.

Per far fronte ai debiti sanitari è emerso che i tempi medi di pagamento delle aziende sanitarie verso i fornitori erano ancora superiori a quelli previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. Sebbene sia stato registrato un miglioramento nel tasso di tempestività dei pagamenti dei fornitori, nel 2016, alta è ancora la percentuale di non rispetto delle tempistiche definite con D.P.C.M. 22 settembre 2014.

La spesa per investimenti ha subito un forte rallentamento anche nel 2016, con particolare riferimento al settore sanitario, passando da un valore di 39 milioni di euro del 2015, a 24,4 milioni di euro nel 2016. Seppure la spesa regionale per investimenti, nel suo complesso, ha subito un incremento, passando da euro 227 milioni ad euro 615 milioni, gli investimenti in sanità si riducono in termini percentuali, attestandosi intorno al 4%, ciò desta preoccupazione visto che nel 2015 la percentuale era del 20% (nel 2014 era superiore al 26%).

La relazione annessa al giudizio di parifica ha altresì affrontato i temi relativi al patrimonio, al trasporto pubblico locale, ai controlli interni, al personale ed alle società partecipate. Con riferimento a quest'ultimo aspetto è stato analizzato il Piano di razionalizzazione delle partecipate adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014, esso ha

registrato una riduzione degli enti partecipati dalla Regione, scesi a 60 (erano 76 nel 2012).

Dall'analisi del rendiconto 2016 è emersa la presenza di vincoli di destinazione estesi anche alle entrate di origine regionale, superando le criticità rilevate in sede di parifica sul rendiconto precedente. Questi vincoli di destinazione garantiscono, l'uguaglianza tra gli accertamenti e gli impegni di capitoli collegati. La stessa uguaglianza invece non è riscontrabile in termini di cassa: le risorse rimosse non sempre sono state utilizzate per pagare le spese ad esse collegate.

La Sezione, ha svolto, altresì, un'analisi sulla spesa del personale regionale, per la sua rilevanza sulla spesa corrente. Nel quadro normativo di contenimento della spesa di personale, l'organico della Regione, disciplinato organizzativamente con Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, individua nella Giunta e nel Consiglio regionale, nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa riconosciuta dallo Statuto, i soggetti che approvano i provvedimenti di organizzazione per i rispettivi ambiti di competenza, ed in particolare le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni dei dirigenti, le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa.

Nel 2016, a parte le considerazioni sul personale degli enti area vasta, la consistenza numerica del personale regionale, riferito alla Giunta regionale, si attesta al di sotto della soglia prevista dalla dotazione organica, con una flessione nell'ultimo quadriennio del 19,17%. La spesa sostenuta a carico del bilancio regionale è risultata di euro 121.548.469,00 nell'esercizio 2016, con una sostanziale diminuzione rispetto all'esercizio 2015 di euro 6.469.056,75. Per il personale a tempo determinato, la spesa sostenuta è risultata di euro 6.151.680,00 nell'esercizio 2016, con un leggero aumento rispetto all'esercizio 2015 di euro 42.331,37, ma confermandosi la sostanziale diminuzione

nell'ultimo biennio rispetto al triennio 2012-2014, con una flessione rispetto al 2012 del 64,42%.

Gli incarichi esterni affidati, nell'esercizio 2016, dalla Regione Piemonte comprensivi sia di quelli di natura occasionale che di quelli a carattere coordinato e continuativo, hanno visto impegni per euro 516.588,06, riferiti sia ad incarichi ex-novo 2016 (n. 63) che di quelli di prosecuzione di incarichi ante 2016 (n. 35), per un totale di n. 98 incarichi.

Il trasferimento di personale delle Province, ai sensi della Legge regionale n.23 del 29 ottobre 2015, ha interessato 745 dipendenti provenienti dalle province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino con decorrenza dall'1/01/2016.

Le spese di personale del Consiglio regionale, individuate sul capitolo di spesa 100801, nel 2016 ammontano a euro 19.176.822,00.

Con riferimento al trend relativo all'ultimo quadriennio, si è rilevato che la consistenza numerica del personale a tempo indeterminato del Consiglio Regionale si è ridotta progressivamente passando da 318 unità nel 2013 a 297 unità nel 2016, e parimenti per il personale assunto a tempo determinato che passa da 60 unità nel 2013 a 40 unità nel 2016.

Per quanto riguarda i CO.CO.CO. dei gruppi consiliari e degli uffici comunicazione, il personale passa da 118 unità nel 2013 a 50 nel 2016 con una riduzione del 57,62%.

La Sezione di controllo ha anche effettuato, sugli enti del Servizio Sanitario Regionale, i controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.174/2012, e dell'art. 1, comma 170, della L. n. 266/2005, inerenti l'analisi dei bilanci consuntivi d'esercizio del 2015, depositando 19 delibere che hanno interessato tutte le Aziende della sanità piemontese.

All'esito dei controlli sono emerse numerose criticità, che possono così sintetizzarsi: mancata adozione del bilancio preventivo nel rispetto dei termini e delle prescrizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs.vo n. 118/2011 e dell'art. 20

Legge regionale n. 8/1995, mancata pubblicazione sul sito istituzionale degli allegati al bilancio di previsione e al consuntivo, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013; ritardo della Regione Piemonte nell'assegnazione alle Aziende delle risorse economiche necessarie per consentire alle stesse di adempiere alle funzioni indicate dalla normativa nazionale e regionale, ciò ha comportato un notevole ricorso alle anticipazioni di tesoreria con conseguente pagamento di interessi passivi. Le difficoltà finanziarie hanno determinato ritardi nei pagamenti ai fornitori confermati da indicatori di tempestività elevati e non conformi con la normativa in materia (art. 41 del D.L. n. 66/2014), indicatori migliorati nell'anno successivo, (ma ancora lontani dalle previsioni normative); ritardo della Regione nel definire i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati e a sua volta il ritardo di varie aziende nella sottoscrizione e pubblicazione dei relativi contratti; mancato rispetto, da parte delle Aziende, dell'obiettivo inerente la riduzione della spesa farmaceutica; assenza di periodiche e puntuali attività di monitoraggio e riscontro circa le misure preventive assunte per la corruzione e la mancata assunzione delle conseguenti misure correttive; con riguardo alle spese di personale si è rilevato il continuo e costante ricorso a contratti a tempo determinato e di collaborazione per garantire la continuità assistenziale in assenza di personale a tempo indeterminato, in alcuni casi è stato riscontrato il mancato rispetto dei limiti previsti dall'art 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010; la mancata completa rilevazione delle giacenze di tutti i magazzini aziendali e la relativa indicazione del dato nelle scritture contabili.

Si è invece riscontrata, soprattutto con riguardo al 2016, un'inversione di tendenza in ordine all'adozione del bilancio preventivo nel rispetto dei termini e delle prescrizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs.vo n. 118/2011 e dell'art. 20 Legge regionale n. 8/1995, visto che tutte le ASR hanno adottato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2015, ma a tale tempestiva adozione non è

seguita la prescritta approvazione da parte della Giunta regionale con conseguenze sulla utilizzabilità di tale documento.

La Sezione ha analizzato, per gli esercizi 2015 e 2016, le leggi di spesa regionali individuando diverse criticità sulle tipologie di copertura (deliberazione n. 146 /2017). Nel corso del 2017 è stata avviata l'attività istruttoria sulle leggi di spesa emanate dalla Regione Piemonte, riscontrando, a tal fine, il permanere di molte delle criticità già segnalate dalla Sezione nelle relazioni sugli anni precedenti. Al riguardo sono state avviate iniziative volte a sensibilizzare il Consiglio regionale e, in particolare, l'ufficio legislativo, sulle problematiche già oggetto di referto. La Presidenza del Consiglio regionale ha offerto ampia collaborazione assicurando particolare attenzione alla predisposizione della documentazione tecnica ed all'individuazione della relativa copertura non sempre prevista in modo adeguato, soprattutto per le leggi aventi un impatto pluriennale.

È stata svolta nell'anno un'attività di controllo sulla gestione dei fondi comunitari dedicati agli "Interventi a tutela dell'occupazione della regione Piemonte in linea con la strategia europea 2020 nell'ambito dei Fondi strutturali", al fine di valutare come la Regione abbia dato realizzazione all'Obiettivo Tematico 8 di tale strategia (Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) ed alle ricadute che i diversi interventi hanno prodotto sul tessuto sociale, sia rispetto all'occupazione in genere, che a quella giovanile in particolare, anche alla luce degli interventi normativi rivolti alla riorganizzazione degli uffici per l'impiego. Gli esiti saranno discussi in contraddittorio con l'amministrazione nel prossimo mese di marzo 2018.

Con riguardo al controllo sugli Enti locali se ne evidenzia la complessità, dovuta, altresì, allo specifico contesto che caratterizza la Regione Piemonte nella quale sono presenti n 1210 enti locali (n. 8 Province e n. 1202 Comuni) di cui n. 135 con popolazione superiore ai 5000 abitanti. Va osservato, al

riguardo che il controllo di regolarità contabile è stato caratterizzato dalla semplificazione e dalla concentrazione degli adempimenti, ed ha interessato, oltre a diversi enti di grandi dimensioni, primo fra tutti il Comune capoluogo (delibb n. 23/2017 e 116/2017), molti enti di piccole dimensioni che hanno presentato rilevanti criticità e pertanto si sono rivelati bisognosi di esame specifico, anche al fine di intercettare tempestivamente irregolarità incidenti sugli equilibri e quindi sulla sana gestione. Va, infatti, rilevato che spesso l'assenza all'interno di figure tecniche qualificate ha inciso in modo determinante sulla situazione deficitaria (si cita l'esempio di un comune di piccole dimensioni che non avendo seguito i tempi e le modalità previste dalla normativa per richiedere l'applicazione della maggiorazione delle qualifiche per l'addizionale comunale, si è ritrovato, in carenza di entrate, con un forte disavanzo ed ha dovuto deliberare un piano di riequilibrio).

L'esame del questionario sul rendiconto 2015 ha fatto emergere le seguenti comuni criticità: il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per periodi di tempo superiori ai 200 giorni e non sempre restituite al 31 dicembre; il mancato rispetto del limite dell'indebitamento; il saldo di gestione negativo con la costruzione di equilibri di bilancio con entrate straordinarie, l'utilizzo di tali entrate a copertura di spese aventi carattere ripetitivo ha evidenziato la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente e dunque il determinarsi di situazioni caratterizzate dalla incertezza già in sede di accertamento; il ritardo o la limitata riscossione delle entrate anche per diverse annualità; il mancato aggiornamento dell'inventario con pregiudizio sullo stato patrimoniale generale e con ricadute sulla veridicità dei complessivi conti dell'Ente. Le situazioni descritte evidenziano la difficoltà finanziaria di molti enti. È evidente che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti. Esso, inoltre comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di

debito di medio termine, con lesione degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento per spese di investimento. Un'ulteriore criticità è stata ravvisata nell'assunzione da parte degli Enti di fidejussioni a favore di organismi partecipati, successivamente coinvolti in procedure di liquidazione (con delibera n. 252 del 2017). Tale situazione potrebbe determinare per l'Ente il sostenimento di oneri finanziari originariamente non previsti e gravare sul bilancio con conseguenze negative. Peraltro il rilascio di una garanzia fidejussoria, esponendo l'Ente garante al rischio di escussione, in caso di insolvenza del debitore principale, deve essere assimilato all'ipotesi di indebitamento e deve, pertanto, essere tenuto presente, non solo in rapporto alla situazione debitoria attuale, ma anche a quella prevedibile futura.

Sono stati periodicamente monitorati i casi ammessi alle procedure di riequilibrio pluriennale di cui all'art 243 bis del TUEL,) prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio per le diverse annualità (delibb. n. 6/2017 e n. 236/2017).

La Sezione ha anche effettuato altri controlli su incarichi di studio, ricerca e consulenza. Sono stati monitorati, dall'inizio dell'anno, 268 atti di spesa (per studi ed incarichi di consulenza e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza). Sono state avviate tre istruttorie, di cui una relativa a tutto il settore sanitario al quale sono riferibili 153 dei 268 atti di spesa ricevuti dalla Sezione.

Anche l'attività consultiva svolta nel 2017 è stata di rilievo. Diverse sono state le questioni sottoposte all'esame nel merito della Sezione dopo avere superato il vaglio della verifica dell'ammissibilità soggettiva<sup>1</sup> ed oggettiva<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sotto tale profilo si segnala la inammissibilità soggettiva riconosciuta alla richiesta di parere inoltrata da una Unione di comuni (delibera n. 30/2017), da una Comunità montane (delibera n. 45/2017) e da un consorzio di comuni (delibera n. 210/2017).

<sup>2</sup> In ordine all'inammissibilità oggettiva oltre ai casi di richieste caratterizzate da specificità e concretezza della questione dedotta, si segnala la questione connessa con la possibile interferenza con le funzioni intestate ad altri organi, quali quelli requirenti e giudicanti (delibera n. 18/2017) o il caso in cui il quesito richiesto tratti

Nel merito, le richieste hanno riguardato, in molti casi, questioni connesse alla spesa di personale, in particolare si sono esaminate problematiche afferenti la determinazione della capacità assunzionale, le modalità di calcolo delle spese del personale ed il rispetto del tetto di spesa, quelle relative al trattamento accessorio fra cui gli incentivi al personale che svolge funzioni tecniche. In altri ambiti, si segnalano i pareri aventi ad oggetto le indennità agli amministratori locali, l'acquisizione di partecipazioni in società in perdita, i profili contabili relativi all'istituzione di un nuovo comune e gli aspetti dell' invarianza della spesa, la rimborsabilità delle spese legali ad amministratori assolti, la disciplina di acquisizione di immobili da parte di ente locale, il baratto amministrativo per la copertura di un tributo IMU attraverso la realizzazione di opere edili per l'esecuzione di un fabbricato per finalità pubbliche, l'applicabilità o meno del regime di cui alla D.Lgs. n. 175/2016 individuato per le società, alle perdite di una fondazione.

Di rilievo è stata l'attività concernente il controllo di legittimità su atti, sia preventivo che successivo.

Per quanto riguarda il controllo successivo di legittimità, la Sezione ha emesso n. 61 deliberazioni concernenti contratti di assunzione di docenti della scuola con differimento della presa di servizio concessa per esigenze del prestatore.

Per quanto riguarda, infine, i decreti di accertamento residui, sono state effettuate le operazioni di riscontro su 75 decreti pervenuti alla Sezione, che si sono concluse con la parifica di 58 capitoli di spesa.

I "dati" dell'attività svolta nel corso del 2017 sono così riassumibili:

36 adunanze pubbliche, 32 camere di consiglio, 259 deliberazioni emesse di cui: 2 deliberazioni di Programma, 48 pareri, 6 deliberazioni concernenti la

---

materia interpretativa dei contratti collettivi, anche al fine di evitare eventuali interferenze interpretative (delibera n. 245/2017).

Regione, 19 deliberazioni relative alle AUSL, 99 pronunce concernenti nel complesso gli enti locali, 303 atti soggetti al controllo preventivo di legittimità esaminati, di cui 300 ammessi al visto, 9 richieste istruttorie formulate, 61 deliberazioni di atti soggetti al controllo successivo di legittimità, di cui 2 ammessi al visto, e 47 richieste istruttorie formulate. L'attività del collegio per le spese elettorali relativa alle consultazioni del 2017 ha comportato 6 camere di consiglio, 17 delibere istruttorie e 24 deliberazioni.

L'attività istituzionale, nonostante la forte carenza di personale sia di magistratura, (composto da 6 magistrati compreso il presidente) che amministrativo di supporto (composto da 22 persone), soprattutto se confrontata con l'elevatissimo numero di amministrazioni soggette a controllo e con la complessità delle problematiche affrontate, è stata realizzata tenendo ferma l'esigenza di pervenire ad un risultato qualitativamente elevato. Questo grazie anche all'estrema semplificazione degli adempimenti, ove consentito dalle norme, limitando l'attività collegiale alle decisioni di particolare rilievo ma curando sempre il rispetto del contraddittorio con gli enti. L'attività collegiale è sempre stata connotata dalla tempestività nel deposito delle deliberazioni.

Un sentito ringraziamento deve essere rivolto ai colleghi magistrati ed ai funzionari della Sezione di controllo, per l'elevata competenza, l'abnegazione e la disponibilità sempre assicurata. A loro si deve se le difficoltà connesse con i molteplici compiti sono state sempre affrontate lavorando in un ambiente sereno, caratterizzato da alta professionalità e molto stimolante.

\*\*\*

Nell'avviarmi alle conclusioni vorrei sottoporre alla vostra attenzione un'osservazione.

La crisi economica ha reso il nostro Paese più fragile, più vulnerabile, le risorse pubbliche scarseggiano ed i cittadini subiscono tagli sempre più consistenti dei servizi, così il margine per garantire la tutela dei diritti fondamentali è sempre

più ristretto. In tale contesto la Corte dei conti come garante imparziale degli equilibri di finanza pubblica, al servizio della collettività, ha il maggior onere di individuare le aree di spreco e di cattiva gestione, rappresentando con azione costante al Parlamento ed al Governo, oltre che alle Assemblee territoriali elettive, le azioni correttive da intraprendere.

È infatti evidente che il richiamo al rigore, agli equilibri della gestione, non è solo rivolto alla tutela degli interessi finanziari, ma difende il principio di una amministrazione che esalta la correttezza e l'efficacia della propria azione al servizio del cittadino contribuente.

Di quel cittadino di cui una Corte magistratura deve maggiormente farsi carico visto che tutelare l'erario significa contribuire a rendere più attuabile il principio di uguaglianza sancito dall'art 3 della Costituzione e cardine delle moderne democrazie.

Perché tutelare la correttezza della spesa significa tutelare i diritti dei cittadini, in particolare di quelli che, a causa del basso reddito, sono più bisognosi, consentendo di fruire di quei servizi e di quelle prestazioni che per gestioni non oculate potrebbero essere ampiamente compromessi. Un sindacato sui conti pubblici è profilo cruciale per tutelare la sana gestione finanziaria in modo indipendente e conforme alle leggi, ma esso si estende, inevitabilmente, agli effetti sociali della spesa diventando così strumento indispensabile per tutelare le fasce più deboli della popolazione. Spetta alla Corte con la sinergia delle sue diverse funzioni tracciare la strada per adempiere a tale importante missione.

Alla fine del mio intervento, desidero ringraziare la Presidente della Sezione giurisdizionale, il Procuratore regionale, il rappresentante del foro, i colleghi della Sezione giurisdizionale e della Procura regionale per la preziosa opera rivolta al corretto e proficuo svolgersi della giustizia.

Espressioni di ringraziamento, ho il piacere di rivolgere al rappresentante  
Componente laico del Consiglio di Presidenza ed al collega dell'Associazione  
Magistrati della Corte dei conti.

A tutti buon lavoro.

Torino, 23 febbraio 2018

**ATTIVITA' COLLEGIALE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

<b>TIPOLOGIA E OGGETTO DELLA DECISIONE</b>	<b>QUANTITÀ</b>
Numero udienze	36
Numero camere di consiglio	32
Deliberazioni di indirizzo e/o programmazione della Sezione regionale di controllo; Linee guida; Approvazione di metodologie di controllo	2
Decisione di parifica (art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012)	2
Deliberazioni sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della regione (art. 1, comma 3, 4 e 7, del D.L. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2, del D.L. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sul sistema dei controlli interni della regione (art. 1, comma 6, del D.L. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sui gruppi consiliari (art. 1, commi 10 e ss, del D.L. n. 174/2012)	1
Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della L. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del D.L. n. 176/2011)	19
Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della L. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)	94
Deliberazioni sugli enti locali ex art. 148 del Tuel	1
Deliberazioni ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011	
Deliberazioni ex arti. 243-bis e ss. del Tuel	4
Pareri (art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003)	48
Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità	61
Deliberazioni di controllo sulla gestione	
Altre deliberazioni: Controllo spese elettorali ex art. 13, L. n.96/2012	24
<b>Totale</b>	<b>259</b>

